

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3664

PROPOSTA DI LEGGE

DINIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERAFINI, JERVOLINO RUSSO, MONTICONE, SCANU, SERVODIO, TOIA, BINDI, LUMIA, CANESI, PAGGINI, MELANDRI, SIGNORINO, STANISCI, MASTROLUCA, SCERMINO, ROTUNDO, SODA, CENNAMO, CESETTI, DALLA CHIESA, BRACCI MARINAI, GERARDINI, BONITO

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici

Presentata il 9 gennaio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole contribuire ad innovare la legislazione relativa al lavoro domestico. Innanzitutto si vuole abbandonare ogni rigida contrapposizione tra lavoro domestico e lavoro extradomestico senza tuttavia far perdere l'autonomia, il valore e la specificità dei diversi lavori.

Le premesse del testo di legge vanno ricercate in alcuni pronunciamenti di importanti organismi internazionali e nazionali.

Per i primi vanno ricordati, in particolare, la risoluzione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1986 ed il paragrafo 120 del documento finale della conferenza di Nairobi del 1985.

Il paragrafo 120 afferma: « I contributi delle donne remunerati e, in particolare, quelli non remunerati, riferiti a tutti gli aspetti e ai settori dello sviluppo, dovreb-

bero essere riconosciuti e sforzi appropriati dovrebbero essere fatti per misurarli e valutarli nella contabilità nazionale, nelle statistiche economiche e nel prodotto nazionale.

Passi concreti dovrebbero essere mossi per quantificare il contributo non remunerato delle donne nell'agricoltura, nella produzione di cibo, nella riproduzione e nelle attività domestiche ».

Dalla Conferenza di Nairobi alla conferenza di Pechino si è poi ulteriormente arricchito il dibattito intorno al lavoro non remunerato e i testi approvati a Pechino ne portano il segno.

Per i pronunciamenti degli organismi nazionali occorre fare riferimento segnatamente all'articolo 35 della Costituzione che recita: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni », e all'importante sentenza della Corte costitu-

zionale - n. 28 del 1995 - che in modo limpido stabilisce che « il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme ».

Tale sentenza è significativa sia perché considera l'attività domestica, seppur rilevandone la peculiarità, attività lavorativa, sia perché il lavoro domestico è riconosciuto come lavoro socialmente rilevante ed utile.

In tal modo la Corte costituzionale non solo applica l'articolo 35 della Costituzione, ma compie l'attuazione dell'articolo in modo fecondo ed innovativo, ponendosi in sintonia con i mutamenti intervenuti in questi decenni sia nel mondo del lavoro che nel mondo delle donne.

Oggi rispetto al passato è più diffusa una definizione di lavoro che tende a fare di quest'ultimo qualcosa di più complesso e non casualmente si adoperano termini quali « lavoro », « lavori », e si spinge con apposite campagne in tutto il mondo per la contabilizzazione del lavoro domestico o perché esso venga considerato dal punto di vista economico un costo nascosto e perché si ponga un rapporto stringente tra produzione di cose e riproduzione di persone.

Nel passato anche la legislazione ha subito certi schematismi e rigidità nel considerare le relazioni tra azione dello Stato locale, della famiglia e del mercato del lavoro.

Oggi si può contribuire a rimuovere tali errori. Lo si può fare in due modi: l'uno è quello di favorire l'integrità delle persone e delle donne attraverso misure che aiutino la libera scelta e la conciliazione tra lavoro domestico ed extradomestico; l'altro è di concepire l'intervento dello Stato non già come qualcosa che prefiguri tutele e soggetti deboli bensì come qualcosa che metta in moto energie capaci di dare un contributo autonomo all'intero Paese.

La presente proposta di legge cerca di muoversi secondo queste direttrici.

Per la prima volta si riconosce il valore sociale ed economico del lavoro domestico,

così recita l'articolo 1, e conseguentemente si fa derivare l'introduzione di misure finalizzate alle tutele del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante proprio dall'espletamento del lavoro domestico. In proposito c'è da rilevare che la scelta di circoscrivere la tutela antinfortunistica alla sola invalidità permanente deriva sia dalla consapevolezza della novità che si introduce con il presente testo e quindi dalle necessarie fasi di sperimentazione sia dalla fase difficile che attraversa il bilancio dello Stato.

Sono questi i motivi che informano lo spirito degli altri articoli.

Così l'articolo 2, che definisce i soggetti interessati. Nel comma 1 si stabilisce che rientrano nelle disposizioni le persone tra 15 e 70 anni che svolgono a tempo pieno attività domestiche; nel comma 2 si stabilisce che coloro che svolgono attività domestiche a tempo parziale possono accedere volontariamente all'assicurazione presso l'INAIL.

L'articolo 4, che riguarda le assicurazioni volontarie, si muove nello spirito di favorire l'assicurazione volontaria di tutti coloro che svolgono altre attività lavorative.

Tale articolo è significativo in quanto richiama l'attenzione sul fatto che l'attività domestica riguarda anche coloro che svolgono attività extradomestica. Quindi se guardiamo le finalità della legge ed i soggetti interessati la gradualità e la diversificazione nel consentire l'assicurazione dipendono non tanto dal concepire il lavoro casalingo come qualcosa di statico legato esclusivamente ad una categoria di persone bensì come qualcosa che riguarda potenzialmente tutti.

Importante è anche l'articolo 3 che istituisce presso l'INAIL un fondo autonomo speciale per l'assicurazione obbligatoria con un onere assicurativo di lire 25.000. Nello stesso articolo si attua un'azione di solidarietà verso soggetti in difficoltà economiche.

Degli altri articoli si segnalano in particolare quelli relativi all'educazione, all'informazione, alla ricerca e al monitoraggio per la prevenzione degli incidenti domestici (articoli 5, 6 e 7).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto, prevalentemente dalle donne, all'interno del proprio nucleo familiare senza vincolo di subordinazione e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.

2. La presente legge interviene per introdurre misure finalizzate alla tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dall'espletamento del lavoro di cui al comma 1.

ART. 2.

(Soggetti interessati).

1. La presente legge si applica alle persone in età compresa tra 15 e 70 anni che svolgono a tempo pieno attività domestiche.

2. Le persone in età compresa tra 15 e 70 anni che svolgono abitualmente attività domestiche a tempo parziale possono accedere volontariamente all'assicurazione concernente il rischio infortunistico domestico presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

ART. 3.

(Assicurazione obbligatoria. Prestazioni).

1. È istituito presso l'INAIL un fondo autonomo speciale, con contabilità separata per l'assicurazione obbligatoria, con un onere assicurativo iniziale fissato per il primo anno di lire 25.000, esente da oneri fiscali.

2. È previsto l'intervento finanziario a carico dello Stato per i soggetti che:

a) non siano titolari di redditi lordi propri superiori a lire 9 milioni annue;

b) non appartengano a nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo lordo sia superiore a lire 18 milioni.

3. La prestazione, calcolata su una retribuzione convenzionale pari al minimale retributivo vigente per la gestione industriale dell'INAIL, annualmente rivalutabile ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 33 per cento.

4. All'assicurazione per la tutela degli infortuni domestici non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

5. Al fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un Comitato, da costituire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. L'INAIL, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le opportune misure per uniformarsi alle disposizioni della legge stessa.

ART. 4.

(Assicurazioni volontarie).

1. Lo Stato garantisce lo sviluppo di un sistema generalizzato assicurativo ad adesione volontaria che favorisca la massima diffusione, a favore di tutti coloro che svolgano altra attività lavorativa, di forme assicurative idonee contro gli infortuni domestici.

ART. 5.

(Trasmissioni radiotelevisive).

1. Gli obiettivi di cui alla presente legge sono perseguiti anche con la cooperazione di associazioni di categoria, enti od organismi di comprovata esperienza e capacità in materia.

2. Lo Stato garantisce l'educazione e l'informazione per un'efficace prevenzione degli infortuni domestici anche attraverso la realizzazione e la diffusione di programmi e di pubblicità televisiva e radiofonica a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, da definire di intesa con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I programmi e le pubblicità di cui al comma 2 sono diffusi in fasce orarie che consentano un elevato indice di ascolto e hanno cadenza almeno trimestrale, salva la maggiore frequenza nella prima fase di applicazione della legge.

4. Le registrazioni dei programmi e della pubblicità di cui al comma 2 sono a disposizione gratuita delle emittenti che ne facciano richiesta.

ART. 6.

(Osservatorio).

1. L'INAIL assicura la rilevazione e il monitoraggio degli infortuni domestici e delle cause che li determinano.

ART. 7.

(Compiti del Comitato di gestione).

1. Il Comitato di cui al comma 5 dell'articolo 3:

a) promuove attività di studio, ricerca ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni domestici, investendo in tale attività una parte degli eventuali utili di gestione;

b) formula, anche in collaborazione con altri organismi di comprovata rilevanza scientifica operanti in Italia, in ambito comunitario e internazionale, proposte ai fini della revisione delle normative relative alla prevenzione e alla sicurezza degli ambienti di vita;

c) provvede alla raccolta, alla elaborazione e alla diffusione, con tutti i mezzi di comunicazione di massa, delle informazioni e dei risultati acquisiti, nonché alla formazione degli utenti;

d) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento della prestazione di cui all'articolo 3.

ART. 8.

(Disposizioni finali).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Comitato di cui al comma 5 dell'articolo 3, può modificare, con proprio decreto, gli importi delle prestazioni di cui al medesimo articolo 3.